


ESENTÈ C.I.



21266-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Presidente -

R.G.N. 14469/2017

ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

Cron. 21266

GIUSEPPE DE MARZO

- Rel. Consigliere -

Rep.

MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

Ud. 05/03/2020

CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14469-2017 proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

2020


- intimata -

788

avverso la sentenza n. 1156/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 30/05/2016;

RICORRENTE con
PRENOTAZIONE A D. 03/17

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/03/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DE
MARZO.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 30 maggio 2016 il Tribunale di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato il provvedimento prefettizio del 2 febbraio (*recte*: gennaio) 2007, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 223 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione provvisoria della patente nei confronti di (omissis) per la durata di trenta giorni.
2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il provvedimento era stato adottato a seguito del rapporto del 13 ottobre 2006 della Polizia municipale di Perugia, avente ad oggetto l'incidente stradale del giorno 8 ottobre 2006, nel quale era stato coinvolto il conducente di un ciclomotore; b) che la (omissis) era stata ritenuta verosimilmente responsabile del sinistro per la mancata concessione di precedenza; c) che la sospensione provvisoria della patente di guida costituisce sanzione accessoria comminata dall'Amministrazione con finalità cautelari; d) che, per i medesimi fatti, era stato notificato verbale di contestazione di illecito amministrativo, che il giudice di pace, con sentenza datata 11 novembre 2009, passata in giudicato, aveva annullato; e) che siffatta decisione travolgeva la misura cautelare accessoria, anche in ragione del venir meno della funzione della stessa, alla luce del tempo trascorso dall'accaduto.
3. Avverso tale sentenza l'Ufficio territoriale del Governo di Perugia ha proposto per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 223 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione provvisoria della patente di guida costituisce un provvedimento

cautelare autonomo e non rappresenta una sanzione accessoria, con la conseguenza che resta insensibile alle sorti del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo.

La doglianza è fondata.

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere *iter* procedimentale (v., di recente, Cass. 15 dicembre 2016, n. 25870). Nel caso di specie, per quanto qui rileva, i primi due commi dell'art. 223 cit., nel testo applicabile *ratione temporis* (i fatti risalgono all'ottobre 2006), prevedevano: a) che nelle ipotesi di reato per le quali fossero previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, comma 2 (sinistro dal quale sia derivata una lesione colposa o un omicidio colposo), l'agente o l'organo che aveva proceduto al rilevamento del sinistro trasmettesse, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione (primo comma); b) che il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, disponesse, in presenza di fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno.

In tale contesto, è evidente che il sindacato giurisdizionale deve avere riguardo alla sussistenza – nel momento in cui il potere è stato esercitato – dei presupposti previsti dalla norma (ossia i «fondati elementi di una evidente responsabilità») e non può trarre argomento dagli esiti *a posteriori* dell'opposizione al verbale di contestazione



dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di quest'ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità.

Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 05/03/2020

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

05 OTT. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI